

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **350/1999** (ECLI:IT:COST:1999:350)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Udienza Pubblica del **08/06/1999**; Decisione del **14/07/1999**

Deposito del **22/07/1999**; Pubblicazione in G. U. **28/07/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24867**

Atti decisi:

N. 350

SENTENZA 14-22 LUGLIO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge della Regione Siciliana, approvata il 7 novembre 1997, recante "Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 novembre 1997, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 (recte: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).

2. - Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in particolare:

l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della "norma di mera sanatoria", verrebbe ad ampliare "oltremodo" la sfera degli originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto, per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere a carico della Pubblica Amministrazione, ledendo, da un lato, il "principio di buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi;

gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che "attribuiscono all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio dell'Isola", ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che, invece, conferisce tale potestà regolamentare al Presidente della Regione.

3. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

4. - Con memoria depositata il 1 aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle disposizioni censurate.

1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11, il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione dell'art. 12 dello statuto speciale.

2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.